



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 25/03/1995
modificato con Deliberazione C.C. n. 6 del 12/02/1998
modificato con Deliberazione C.C. n. 5 del 29/02/2000
modificato ed integrato con Deliberazione C.C. n. 5 del 28/03/2006
modificato con Deliberazione C.C. n. 2 del 28/03/2007
modificato con Deliberazione C.C. n. 5 del 25/03/2009
modificato con Deliberazione C.C. n. 12 del 30/04/2010

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Contenuto del regolamento
- Art. 3 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 4 - Esclusione della tassa
- Art. 5 - Commisurazione della tassa
- Art. 6 - Commisurazione della superficie tassabile
- Art. 7 – Riduzioni per particolari condizioni d’uso
- Art. 8 - Agevolazioni
- Art. 9 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 10 – Classi di contribuenza
- Art. 11 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 12 - Denunce
- Art. 13 - Decorrenza della tassa
- Art. 14 - Mezzi di controllo
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Riscossione
- Art. 17 - Funzionario responsabile
- Art. 18 - Entrata in vigore
- Art.19 - Norme di rinvio

Art. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati a quelli urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, é istituita l'apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i. e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa annuale e giornaliera secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

2. Agli effetti del presente Regolamento per "tassa" e per "decreto" si intendono rispettivamente la "TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI" ed il "D.Lgs. 15/11/1993 n. 507".

Art. 3
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI
E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, é effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 4
ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo (per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia):

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile, purché ad uso comune;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze non allacciate ai pubblici servizi quali gas, acqua e luce.

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo dell'unità immobiliare;

g) le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie di civili abitazioni (terrazze, balconi, posti auto, etc.);

h) le aree scoperte adibite a verde purché non accessorie ad attività commerciali.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono, altresì, esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Art. 5 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della Tassa, in misura tale da garantire la copertura minima del 70% del costo del servizio.

5. La Giunta Comunale deve determinare, entro la data indicata dalla legge, le tariffe per l'anno di imposta successivo, tenuto conto dell'articolazione in categorie (ed eventualmente sottocategorie) dei locali e delle aree tassabili, rispettando il criterio di commisurazione tariffaria di cui all'ALLEGATO "A". In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, le tariffe in vigore nell'anno in corso sono prorogate anche per il successivo anno di imposta.

6. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di "metro quadro" di superficie dei locali e delle aree tassabili. In questo senso, le frazioni di metro quadrato sono arrotondate all'unità superiore.

Art. 6 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 95%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la previa documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 7

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

a) abitazione con unico occupante: 30%;

b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;

c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera c), risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%;

2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 8

AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 e alle tariffe ridotte di cui agli artt. 6 e 7, si applicano le seguenti:

ESENZIONI:

- sono esenti i locali e le aree utilizzate direttamente dal Comune per i fini istituzionali;
- sono esenti gli edifici adibiti a qualsiasi culto esclusi, in ogni caso, gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

RIDUZIONI:

- Riduzione della tassa del 70% per i locali destinati a ricovero di mezzi/attrezzatura di lavoro scarsamente movimentati nell'arco dell'anno (capannoni);
- Riduzione della tassa dell'85% per gli Enti di assistenza e di beneficenza (onlus), associazioni culturali, di culto, oratori, centri sociali, Associazione

dell'Arma e combattentistiche a carattere nazionale per gli immobili direttamente utilizzati ai fini dell'attività dell'Ente ;

- Riduzione della tassa del 95% per gli edifici ex rurali (quali cascine, portici, stalle e fienili) non oggetto di riattamento o ristrutturazione edilizia. Tale ultima agevolazione si applica anche in caso di definizione agevolata relativa agli anni pregressi;
- Riduzione della tassa del 95% per i locali strumentali all'attività agricola. Tale agevolazione si applica anche in caso di definizione agevolata relativa agli anni pregressi;
- Riduzione della tassa dell'85% per i locali destinati a deposito, magazzino. Tale agevolazione si applica anche in caso di definizione agevolata relativa agli anni pregressi;
- Riduzione della tassa del 50% per i locali destinati ad esposizione. Tale agevolazione si applica anche in caso di definizione agevolata relativa agli anni pregressi;
- Riduzione della tariffa unitaria del 10% nel caso di abitazione principale con unico occupante residente ultrasessantacinquenne con indicatore ISEE non superiore a 12.000,00 Euro (*punto introdotto con D.C.C. n. 12 del 30/04/2010*);
- Riduzione della tariffa unitaria del 15% in caso di abitazione principale con due occupanti residenti entrambi ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 12.000,00 Euro (*punto introdotto con D.C.C. n. 12 del 30/04/2010*);

2. E' prevista, altresì, la riduzione del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/93.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in Bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'Esercizio cui l'iscrizione predetta si riferisce.

Art. 9

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è, comunque, applicata per intero, ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 3.000 mt.;

b) in misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera i 3.000 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio e nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 10 CLASSI DI CONTRIBUENZA

La nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti è la seguente:

CATEGORIE - DENOMINAZIONE - ATTIVITA'

1	C1	Abitazioni civili e loro pertinenze
2	D1	Uffici pubblici e privati, studi professionali, istituzioni varie, scuole
3	E1	Negozi e botteghe, istituti di credito, studi artistici, distributori di carburante
4	F2	Negozi di frutta e verdura
5	E2	Stabilimenti industriali, opifici, capannoni, locali commerciali
6	F1	Bar, gelaterie, caffè, ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc.
7	C2	Alberghi, collegi, convitti, seminari, case di cura, ecc.
8/9	A1	Istituti di assistenza e di ricovero assistenziali
10	C1a	Abitazioni civili con unico occupante (riduzione 30%)
12	C1b	Abitazioni rurali (cascine) riduzione del 70%
13	D1a	Uffici pubblici e privati con riduzione del 30%

Art. 11 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 180 gg. di un anno solare, anche se ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 10%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

7. Non si ha luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo risulti inferiore ad € 2,00.

Art. 12 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia, redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere l'indicazione degli elementi e dei dati di cui all'art. 70, comma 3 del D.Lgs. 507/93, nonché di quelli richiesti dal modello predisposto dal Comune.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

Art. 13 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia

è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 14

MEZZI DI CONTROLLO

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessari per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica e d'ufficio, nel rispetto dei tempi e nei modi previsti dalla Legge.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base della gestione annuale della tassa attuata dal Funzionario responsabile di cui al successivo art. 17.

3. Gli avvisi di accertamento, contenenti gli elementi identificativi indicati dall'articolo 71, comma 2, del Decreto, sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29/09/73 n. 600, ovvero a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Essi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile e debbono contenere l'indicazione dell'Organo presso il quale può essere proposto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere proposto.

4. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

Art. 15

SANZIONI

Nei casi di violazione alle norme previste dal D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni introdotte dai D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 e s.m.i. nei loro importi minimi.

Art. 16

RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

2. Gli importi del tributo ed addizionali, accessori e soprattasse, sono riscossi in quattro rate consecutive, riducibili a due sulla base di provvedimento della Giunta Comunale, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della cartella di pagamento da parte del Concessionario. Resta salva la possibilità di prevedere la stipula di convenzioni per la riscossione iniziale mediante avvisi di pagamento precedenti e prodromici rispetto alla notifica della cartella di pagamento.

3. Su istanza scritta del contribuente il Funzionario responsabile può concedere, per gravi motivi, la ripartizione sino ad otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.

Art. 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni. Egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il suo nominativo deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 18
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato, unitamente alla Deliberazione di approvazione, all'Albo Pretorio. Ai sensi del vigente Statuto Comunale, è ripubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data della sua esecutività. Esso esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2007, esercizio finanziario di riferimento.

2. Entro i successivi trenta giorni viene trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 19
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e s.m.i., nel D.Lgs. 446/97, nonché nello Statuto dei diritti del contribuente.

ALLEGATO A) DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 12/02/1998

**CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE
DI LOCALI ED AREE DI ATTIVITA' E/O GRUPPI DI ATTIVITA' E PER
LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1 = GENERALITA'

La determinazione di tariffe, commisurate alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati ordinariamente prodotti, per unità di locale od area di ogni attività, o gruppo di attività, assoggettata alla Tassa (articolo 65, comma 1, del Decreto), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la rideterminazione del gettito globale della Tassa stessa e delle tariffe.

2 = DEFINIZIONI

• **Coefficiente di produttività specifica (Qi):**
per "coefficiente di produttività specifica" SI INTENDE la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti. Esso RAPPRESENTA l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.
SI ESPRIME in "Kg/mq per anno".

• **Coefficiente medio di produttività specifica (Qm):**
per "coefficiente medio di produttività specifica" SI INTENDE il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani (annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta) ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della Tassa iscritta nei ruoli.
SI ESPRIME in "Kg/mq per anno".

• **Indice di produttività specifica (Ips):**
per "indice di produttività specifica", proprio dell'attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti prodotti, SI INTENDE il rapporto

tra il relativo "coefficiente di produttività specifica" ed il "coefficiente medio di produttività specifica", così come sopra definiti.

E' un numero puro.

- **Indice di qualità specifica (Iqs):**

per "indice di qualità specifica" SI INTENDE un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili in base alle diverse caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.

- **Costo convenzionale del servizio (C):**

per "costo convenzionale del servizio" SI INTENDE il valore definito dall'articolo 4 del presente Regolamento, di cui il presente Allegato fa parte integrante.

SI ESPRIME in "Lire per anno".

- **Superficie totale (St):**

per "superficie totale" SI INTENDE la superficie totale dei locali e delle aree accertati ai fini della Tassa iscritta nei ruoli.

SI ESPRIME in "mq".

- **Tariffa media convenzionale (Tm)**

(ovvero: costo medio generale netto per unità di superficie):

per "tariffa media convenzionale" SI INTENDE il rapporto tra "costo convenzionale del servizio" (C) e la "superficie totale" (St) dei locali e delle aree accertati ai fini della Tassa iscritta nei ruoli.

SI ESPRIME in "lire/mq per anno".

3 = MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate alla Tassa vengono determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuate su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali o da altri enti od istituzioni di ricerca.

4 = MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree, tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle "i" classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica ($Q_i = \text{kg/mq per anno}$);
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (I_{psi}) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (Q_i) ed il coefficiente medio di produttività specifica (Q_m);
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (I_{qsi}).

5 = DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$T_i = I_{ps} \times I_{qs} \times T_m \quad (\text{Lire/mq})$$

con arrotondamenti alle 10 lire.

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- *rideterminazione annuale della tariffa media (Tm) sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli ai fini della Tassa;*
- *rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.*

6 = MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA E DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riagggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà, inoltre, essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.